



Camera di Commercio
Napoli

INCARICO ANNUALE DI MEDICO COMPETENTE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS 81/2008 e s.m.i., presso CCIAA di Napoli

Art. 1 Definizione dei contraenti

Ai fini della lettura del presente documento si specifica che i contraenti sono la Camera di Commercio I.A.A. di Napoli e la società Mediwork srl con sede in via G. Canale 10 Nocera Inferiore (SA) che ha individuato quale MEDICO COMPETENTE il Dr. Benevento Pasquale, nato a Salerno il 30/08/1974, legale rappresentante della suddetta società.

Art. 2 Norme regolatrici

I rapporti contrattuali vengono regolati dalle disposizioni della presente Convenzione, dal D. Lgs 50/2016 e dal Codice Civile per quanto non previsto dalla Convenzione, da tutte le disposizioni in materia sanitaria e di riservatezza e per quanto di interesse dal D.P.R. 254/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 Oggetto e durata dell'incarico

L'incarico, avrà la durata di anni 1 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, ed ha per oggetto l'espletamento delle funzioni di Medico Competente nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.,

Si precisa che attualmente i dipendenti della CCIAA di Napoli sono n. 60 di cui n. 2 ispettori metrici. Le prestazioni saranno effettuate presso apposito locale attrezzato della sede camerale di Napoli in C.so Meridionale n.58 messo a disposizione dalla Camera di Commercio per il professionista nominato.

Art. 4 Precisazioni: ulteriori prestazioni comprese nell'incarico e prestazioni escluse

Il Medico competente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 81/2008 è un sanitario in possesso dei titoli di studio e professionali, nonché dei requisiti previsti dall'art. 38 dello stesso decreto, che:

- collabora con il datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi ed alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi);
- collabora all'attuazione di programmi di promozione della salute;
- effettua il servizio di sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, al fine di valutare la loro idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora il Medico Competente ne ravvisi la necessità correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione, al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Le visite di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il Medico competente dovrà altresì:

h) esprimere per iscritto, sulla base delle risultanze delle visite mediche sopra elencate uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore ed al datore di lavoro:

idoneità;

idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità del giudizio);

inidoneità permanente

i) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;

l) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

m) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

n) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;

o) fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

p) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria, rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria;

q) partecipare alle riunioni di cui all'art. 35 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. comunicando per iscritto, in occasione delle suddette riunioni, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornendo indicazioni sul significato di detti risultati al fine della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

r) visitare, se possibile congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi.

Art. 5 Corrispettivo previsto

Il **corrispettivo complessivo** per l'incarico di medico competente e per tutti i servizi rientranti nella sorveglianza sanitaria, è pari ad € **3.442,05**.

Art. 6 Pagamento del corrispettivo

I compensi come sopra dettagliati si intendono al netto dell'IVA e verranno corrisposti per l'incarico in tranches semestrali in base ad una dettagliata relazione sulle attività/visite effettuate previa fatturazione con pagamento a 30 giorni.

Art. 7 Obblighi a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna:

1) a convocare con apposita nota avente il valore di ordine di servizio il personale per le visite mediche nei giorni ed ore concordati dallo stesso medico competente presso il locale individuato dall'Ente;

2) a formalizzare gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, una volta individuati, a seguito della valutazione dei rischi e successivi aggiornamenti;

3) a mettere a disposizione apposita stanza arredata di scrivania e sedie, oltre ad un idoneo armadio provvisto di serratura, le cui chiavi saranno custodite dal medico competente, per il deposito cartaceo delle cartelle sanitarie.

Art. 8 Oneri, garanzie e fidejussione

Nell'espletamento di quanto previsto nelle prestazioni il medico competente dovrà essere assicurato mediante polizza di responsabilità civile e professionale verso terzi, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui trattasi, per un massimale minimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00).

ART. 9 Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dalla convenzione stipulata, comunicandolo preventivamente e formalmente al soggetto incaricato, con preavviso non inferiore a 15 giorni, e pagando le prestazioni già effettuate più un 1/10 di quelle ancora da eseguire; tale diritto di recesso si applica nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e se il soggetto incaricato non acconsenta ad una modifica di adeguamento alle condizioni economiche di Consip S.p.A

Art. 10 Risoluzione del contratto per inadempimento del medico competente

Qualora il medico competente si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi contrattuali, questa Amministrazione avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazione allo stesso medico a mezzo di pec/lettera raccomandata, ed adirà le vie legali per la propria tutela e per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del G.P.D.R. i dati personali dell'Amministrazione e/o dei suoi collaboratori e dipendenti della stessa forniti in vista della formalizzazione del presente contratto o conosciuti successivamente nella fase dell'adempimento contrattuale, potranno essere trattati per finalità di gestione del rapporto, adempimenti di legge, gestione del protocollo, tenuta registri e scritture contabili, elenchi e indirizzari, compilazione di anagrafiche, tenuta della contabilità clienti e/o fornitori.

Il trattamento dei dati potrà essere seguito sia manualmente sia mediante l'uso di sistema automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, nel rispetto delle misure di sicurezza e riservatezza necessarie, facendo uso di mezzi che ne prevenivano il rischio di perdita o di distruzione, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

Il Responsabile per il trattamento dei dati della CCIAA di Napoli individuato dalla società Mediwork srl risulta essere.....

Art. 12 . Imposte e registrazione

Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II art. 1 lettera b) del DPR 26/04/1986 n. 131 il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art. 13. Obblighi del Professionista relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)

L'incaricato del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e a tal fine rende le dichiarazioni di legge (allegato 1).

Art. 14. Foro competente

Tutte le controversie o vertenze connesse con l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto, saranno oggetto di un preliminare tentativo di mediazione presso l'organismo della Camera di Commercio di Napoli. In mancanza di accordo, o in caso di contenzioso l'autorità giudiziaria competente è il Foro di Napoli.

Napoli li, 30.01.2020

Mediwork srl
Dott. Pasquale Benevento
Firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs 82/2005

Il Segretario Generale f.f.
dott.ssa Ilaria Desiderio
Firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs 82/2005